DISTRIBUZIONE E VENDITA

Struttura delle attività di distribuzione e vendita per il mercato libero e vincolato

Distribuzione

Il decreto legislativo n. 164/00 ha profondamente modificato le condizioni di svolgimento del servizio, introducendo la separazione societaria degli esercenti in società di vendita e imprese di distribuzione, la trasformazione in mercato contendibile del servizio di distribuzione attraverso l'introduzione della gara per l'affidamento del servizio e la limitazione della sua durata, il riconoscimento dell'idoneità dall'1 gennaio 2003 a tutti i consumatori finali.

Dopo una lunga fase nella quale il servizio di distribuzione è stato gestito da una miriade di piccole imprese costituite a livello locale, da un paio d'anni si assiste a un'inversione di tendenza in quanto il numero delle imprese di distribuzione è in diminuzione a seguito dell'acquisizione da parte dei grandi gruppi industriali. Nel corso del 2003 circa 30 società di distribuzione sono state acquistate da altri soggetti operanti nel settore o si sono fuse per la costituzione di una nuova società; a queste si aggiungono le 17 acquisizioni registrate nel 2002. Circa 110 distributori, di cui 80 Comuni che gestivano in economia, durante il 2003, hanno ceduto le proprie attività ad altri soggetti. Nel corso del 2002 circa 10 Comuni avevano ceduto l'attività di distribuzione.

Complessivamente dai 750 soggetti operanti nella distribuzione alla fine degli anni Novanta si è giunti agli attuali 560 circa.

Vendita

Il numero degli esercenti l'attività di vendita è inferiore al numero delle imprese di distribuzione. Alla data del 30 aprile 2004, in base ai dati pubblicati dal Ministero delle attività produttive, lo stato delle domande di autorizzazione alla vendita di gas naturale a clienti finali si può così riassumere:

- 373 sono le società e gli enti locali che attualmente risultano autorizzati, mediante rilascio formale dell'autorizzazione o per intervenuto silenzio assenso;
- 52 in tutto sono i soggetti che avevano ottenuto l'autorizzazione in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali nell'area di loro operatività fino al 31 dicembre 2003, e che attualmente non risultano aver ancora completato la procedura di separazione societaria o di trasformazione della gestione diretta. Con decreto del 21 gennaio 2004 il Direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie ha concesso a tali soggetti una proroga fino al 30 giugno 2004, in attesa che sia individuato il fornitore di ultima istanza, secondo quanto indicato

nello stesso decreto. In base a esso, i soggetti derivanti dalla separazione societaria o dalla trasformazione delle gestioni dirette, delle società e degli enti locali autorizzati transitoriamente, si intendono autorizzati per silenzio assenso alla vendita di gas naturale a clienti finali qualora siano operativi entro il 30 giugno 2004;

- 29 infine sono le società che hanno richiesto l'autorizzazione alla vendita di gas naturale le cui istruttorie sono tuttora in corso e che pertanto non risultano ancora autorizzate a esercitare l'attività di vendita.

La molteplicità dei soggetti presenti, le loro notevoli differenze strutturali, l'elevato numero di imprese che non si sono ancora separate societariamente, l'alto livello di contenzioso nei riguardi dei provvedimenti dell'Autorità che non ha permesso il completamento della riforma tariffaria, sono elementi che hanno determinato ritardi nell'avvio del processo competitivo a valle del *city gate* (ossia di quel punto della rete dove termina l'attività di trasporto sulla rete nazionale e regionale e inizia quella di distribuzione sulla rete locale).

Mercato locale dei GPL e altri gas

Le reti canalizzate di GPL sono una realtà sempre più diffusa nel settore della distribuzione del gas.

Si tratta di un servizio alternativo al gas naturale soprattutto in quelle frazioni isolate o località montane che non sono collegate alla rete dei metanodotti. Questo servizio consente agli utenti di fruire degli stessi comfort e vantaggi degli utenti allacciati alle reti del gas naturale.

Al 30 giugno 2003, le aziende che distribuiscono GPL a mezzo rete erano 70 e le località servite erano 430 con un numero di utenti pari a circa 77 000. La crescita di questo servizio è testimoniata dal confronto con le analoghe cifre per il 2000: al 31 dicembre 2000, infatti, le aziende erano 69 e le località servite erano 407 con un numero di utenti stimato in circa 30 000 unità. Nella tavola 5.11 sono riportate le reti di distribuzione di GPL e altri gas, ripartite per regione. La rete più consistente, in termini di numero di utenti, è quella di Cagliari che serve 9 543 clienti.

In queste reti viene normalmente immesso propano commerciale, cioè una miscela di idrocarburi comprendente, oltre al propano che è il maggior componente, anche il butano e alcuni insaturi di caratteristiche analoghe.

TAV. 5.11 **RETI DI DISTRIBUZIONE GPL E ALTRI GAS**

REGIONE	NUMERO DI LOCALITÀ SERVITE	NUMERO DI UTENTI	GAS VENDUTO[A] GJ
Piemonte	53	3 792	116 299
Valle d'Aosta	1	122	4 553
Lombardia	35	13 812	553 109
Trentino Alto Adige	5	364	11 389
Veneto	3	199	7 663
Friuli Venezia Giulia	8	1 218	46 769
Liguria	56	7 971	190 282
Emilia Romagna	36	7 851	267 730
Toscana	107	13 490	325 246
Umbria	18	1 827	28 732
Marche	26	2 384	64 622
Lazio	29	5 871	89 056
Abruzzo	17	1 942	40 687
Molise	2	170	4 420
Campania	11	1 944	46 588
Puglia	2	194	6 096
Basilicata	3	650	13 171
Calabria	5	1 181	12 343
Sicilia	2	151	4 464
Sardegna	11	11 701	167 659

(A) Nell'anno termico 2001/02.

Regolazione delle attività di distribuzione e vendita per il mercato libero e vincolato

Accanto alla consueta attività di controllo delle opzioni tariffarie trasmesse dalle imprese distributrici e all'aggiornamento trimestrale della componente tariffaria legata ai prezzi internazionali dei combustibili, nel corso del 2003 e della prima parte del 2004 l'attività di regolazione del servizio di distribuzione ha riguardato la predisposizione di modifiche e integrazioni della disciplina tariffaria – rese necessarie dalle disposizioni di alcune sentenze che hanno annullato parte di provvedimenti dell'Autorità – e la soluzione di alcuni casi di contenzioso in materia di accesso alle reti.

Circa la regolazione dell'ultimo tratto della filiera del gas, quello della vendita, nello scorso anno l'attività si è concentrata sulla definizione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali. Entrate in vigore nel 2004, hanno posto fine al regime transitorio dei prezzi di fornitura che era stato introdotto nel 2003, all'indomani cioè dell'allargamento dell'idoneità a tutti i clienti del settore. In una fase molto delicata del passaggio graduale a un mercato del gas completamente libero qual è quella attuale e in presenza di una

tuttora scarsa concorrenza effettiva, i nuovi criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura sono stati posti a tutela dei consumatori, specie di quelli di più piccole dimensioni.

Tariffe di distribuzione: modifiche e integrazioni di natura tariffaria

I criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas e per la fornitura ai clienti del mercato vincolato sono stati definiti dall'Autorità alla fine del 2000, con la delibera 28 dicembre 2000, n. 237, che stabiliva – tra l'altro – l'utilizzo di una formula parametrica per il calcolo del capitale investito nell'attività di distribuzione. A seguito di tre sentenze del TAR per la Lombardia, che ne imponevano la modifica, l'Autorità ha introdotto, con la delibera 22 giugno 2002, n. 122, una procedura (opzionale) alternativa per il calcolo del capitale investito, basata sul metodo del costo storico rivalutato.

Anche nei confronti della delibera n. 122/02, tuttavia, sono stati presentati ricorsi al TAR, uno dei quali è stato accolto, seppure con motivazioni meramente formali. La sentenza del TAR per la Lombardia 19 dicembre 2002, n. 171/03, ha annullato le parti della delibera n. 122/02 che introducevano la procedura alternativa di calcolo del capitale investito. L'Autorità ha deciso di non impugnare la sentenza, ritenendo che l'esigenza maggiormente meritevole di tutela fosse quella di rimuovere le incertezze sull'ordinamento tariffario vigente che le vicende giurisdizionali avrebbero potuto ingenerare. Pertanto, con delibera 17 aprile 2003, n. 36, l'Autorità ha avviato un procedimento per conformarsi alla sentenza, diffondendo lo stesso giorno il Documento per la consultazione.

Documento per la consultazione 17 aprile 2003 e delibera n. 87/03

Più precisamente, con la delibera n. 36/03, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento che definisse le modalità attraverso le quali l'esercente il servizio di distribuzione del gas naturale possa determinare le proprie opzioni tariffarie sulla base di "dati concreti", qualora lo stesso esercente sia in grado di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti. Il Documento per la consultazione a tal fine diffuso recava uno schema di provvedimento che prevedeva una disciplina sostanzialmente analoga a quella introdotta con la delibera n. 122/02.

Il procedimento di consultazione si è concluso con l'adozione della delibera 31 luglio 2003, n. 87, mediante la quale l'Autorità ha reintrodotto la procedura alternativa di calcolo del capitale investito fondata sul metodo del costo storico rivalutato (e dunque la disciplina prevista dalla delibera n. 122/02), recependo al contempo le modifiche e le osservazioni formulate nella consultazione.

Gestione delle reti in forma associata (delibera n. 89/03)

Alla fine del 2002 l'Autorità aveva inoltre avviato un procedimento (delibera 12 dicembre 2002, n. 205) volto a verificare l'adeguatezza delle formule di calcolo del vincolo sui ricavi, previste dalla delibera n. 237/00, con riferimento al caso particolare della gestione del servizio di distribuzione nella forma associata del consorzio tra Comuni, ed eventualmente a modificare di conseguenza la delibera n. 237/00, qualora l'esito della verifica l'avesse suggerito.

Con sentenza 19 marzo 2003, n. 2438, il TAR per la Lombardia, accogliendo il ricorso promosso dalla società Consiag Reti S.p.A., ha ordinato all'Autorità di astenersi dallo svolgere ogni attività di verifica di adeguatezza e di provvedere a determinare criteri volti all'eliminazione dell'effetto economicamente penalizzante per gli operatori ricorrenti, determinato dalle formule di calcolo previste dalla delibera n. 237/00. A tal fine il medesimo TAR ha assegnato un termine all'Autorità, decorso inutilmente il quale essa avrebbe dovuto approvare le proposte di opzioni tariffarie presentate da Consiag Reti.

In ottemperanza alla sentenza l'Autorità, con delibera 31 luglio 2003, n. 89, ha introdotto una disciplina in base alla quale, caso per caso, viene riconosciuta la facoltà agli esercenti il servizio di distribuzione di dimostrare l'effetto economicamente penalizzante patito a causa delle peculiarità che connotano la gestione della propria rete di distribuzione in forma associata, estesa su più località, in un territorio vasto e con profili altimetrici distinti. Nel caso in cui sia dimostrato tale effetto penalizzante, è riconosciuta la facoltà di determinare il vincolo dei ricavi considerando i maggiori costi derivanti dalla gestione associata.

Altre disposizioni sulle tariffe di distribuzione (delibera n. 88/03)

Con delibera 31 luglio 2003, n. 88, l'Autorità ha inoltre aggiornato il costo medio annuo di distribuzione per cliente (CMUD) e il Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas (QFNC), come previsto dai commi 4.11 e 5.1 della delibera n. 237/00.

Attività di controllo tariffario

Anche quest'anno le proposte tariffarie per il servizio di distribuzione nell'anno termico 2003/04 sono state trasmesse dalle imprese mediante la compilazione di un questionario predisposto dagli Uffici e pubblicato sul sito Internet dell'Autorità. Il questionario consente di raccogliere i dati in maniera uniforme e permette lo sviluppo automatico dei conteggi; in questo modo è agevolata non solo la trasmissione dei dati da parte delle imprese, ma anche la predisposizione delle proposte tariffarie. Il questionario è stato aggiornato per tenere conto dei nuovi criteri integrativi della normativa tariffaria, definita dalla delibera n. 237/00, che sono stati stabiliti con le delibere n. 87/03 e n. 89/03. Gli Uffici dell'Autorità hanno verificato la conformità delle proposte ai criteri della normativa tariffaria, in particolare

che ciascuna opzione tariffaria base non comportasse un ricavo superiore al vincolo dei ricavi per la distribuzione.

L'analisi della documentazione, il cui invio è stato sollecitato in 278 casi, ha evidenziato per 187 imprese dati difformi rispetto a precedenti comunicazioni e/o errata determinazione della struttura tariffaria. In tutti questi casi gli Uffici dell'Autorità hanno provveduto a comunicare alle imprese l'esito del controllo, invitandole a procedere alle rettifiche degli errori e a ripresentare le proposte modificate.

Per le imprese che hanno presentato le proposte calcolate secondo il metodo previsto dalla delibera n. 87/03 (metodo individuale), il controllo ha interessato anche i due precedenti anni termici (2001/02 e 2002/03). Infatti la normativa ha consentito la ridefinizione delle precedenti proposte sulla base dei nuovi criteri introdotti.

Dei 2 514 ambiti tariffari esistenti sono state presentate le opzioni tariffarie base di 2 471 gestiti da 554 imprese. Le opzioni tariffarie base sono state determinate nel modo seguente:

- 1 849 calcolate secondo il metodo parametrico, previsto dalla delibera n. 237/00, presentate da 520 imprese;
- 621 calcolate secondo il metodo individuale, definito dalla delibera n. 87/03, presentate da 34 imprese;
- 1 calcolata secondo il metodo parametrico ma tenendo conto di quanto previsto, dalla delibera n. 89/03, per gli ambiti tariffari formati da più località, con reti gestite in forma associata su un territorio vasto e con profili altimetrici distinti. La richiesta di approvazione di questa proposta è stata rigettata dall'Autorità con delibera 5 febbraio 2004, n. 10.

Alla data del 30 aprile 2004, 3 imprese (per un totale di 38 ambiti tariffari) non avevano ancora provveduto a presentare le proposte tariffarie per l'anno termico 2003/04. Per queste esiste la procedura, prevista dall'art. 13, comma 7, della delibera n. 237/00, che stabilisce sia l'Autorità a provvedere alla determinazione delle opzioni tariffarie.

Nella tavola 5.12 è descritta in dettaglio la situazione relativa alle imprese che sono state interessate dalla verifica.

TAV. 5.12 **IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO OPZIONI TARIFFARIE**

	METODO PARAMETRICO	METODO INDIVIDUALE	TOTALI
Approvate	520	14	534
In corso di verifica	4	19	23
Totale pervenute	524	33	557

Le proposte tariffarie sono state approvate con le delibere: 29 ottobre 2003, n. 124, riguardante 182 imprese; 23 dicembre 2003, n. 161, riguardante 246 imprese; 5 febbraio 2004, n. 9, riguardante 66 imprese; 26 marzo 2004, n. 42; riguardante 40 imprese. È stata inoltre predisposta una delibera di approvazione riguardante altre 30 imprese. Le proposte tariffarie approvate sono pubblicate nel sito Internet dell'Autorità.

Applicazione art. 10 della delibera n. 237/00 – Costituzione del Fondo per clienti economicamente disagiati, anziani e disabili

L'art. 10 della delibera n. 237/00 prevede che i Comuni possano richiedere agli esercenti l'attività di distribuzione di applicare alle tariffe una quota aggiuntiva a favore dei clienti economicamente disagiati, degli anziani e dei disabili. Essa non può essere superiore all'1 per cento della tariffa di distribuzione al netto delle imposte. Secondo quanto emerge dai dati trasmessi dai distributori contestualmente alle proposte tariffarie, tale richiesta è stata effettuata da circa 180 Comuni (su oltre 6700 per i quali sono state presentate le opzioni tariffarie) situati per l'80 per cento al Nord, per il 15 per cento al Centro e per il resto nel Sud Italia. Le aziende di distribuzione interessate dalla richiesta sono circa 60.

Condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali (delibera n. 138/03)

La delibera 4 dicembre 2003, n. 138, rappresenta la conclusione di un processo di riforma, iniziato nel 1999, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, volto a dare separata evidenza dei costi delle diverse attività della filiera e a eliminare alcune delle distorsioni ereditate dalla precedente struttura tariffaria.

Le principali novità riguardano il superamento del regime transitorio dei prezzi di fornitura introdotto con la delibera n. 207/02 e del sistema dello "sventagliamento", la separazione delle singole componenti costitutive del prezzo finale e il trasferimento ai clienti finali dei benefici ottenuti negli ultimi anni in termini di minori costi nelle fasi a monte della filiera.

La delibera n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale a tutela dei consumatori, in particolare di quelli di minore dimensione, in una delicata fase di passaggio graduale verso il mercato liberalizzato e a fronte di una scarsa concorrenza effettiva. Alla luce dell'attuale situazione del mercato del gas, si è ritenuto opportuno mantenere in capo agli esercenti l'attività di vendita l'obbligo di offrire le condizioni economiche di fornitura stabilite dall'Autorità sia ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, sia a quelli che, pur trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla data del 31 dicembre 2002, non hanno esercitato la capacità di stipulare contratti connessa con tale condizione, i quali a decorrere dall'1 gennaio 2003 avrebbero dovuto

negoziare nuove condizioni di fornitura del gas naturale. Ovviamente, unitamente alle condizioni definite dall'Autorità, possono essere affiancate le proposte formulate dai singoli venditori.

Le scelte compiute sono comunque volte a mantenere in evidenza, in termini di prezzo finale, le componenti relative all'uso delle infrastrutture essenziali oggetto di regolazione. Nella determinazione di tali componenti si è anche tenuto conto dell'esigenza di conservare margini per gli operatori efficienti e quindi di garantire i presupposti per lo sviluppo di dinamiche concorrenziali: sarà infatti la concorrenza a ridurre, fino a eliminare, tali margini nel tempo, a beneficio del cliente finale.

La necessità di definire condizioni tali da consentire un confronto concorrenziale tra gli operatori su tutto il territorio nazionale ha generato l'esigenza di rimuovere il meccanismo di calcolo della componente transitoria CMP, fino a tale momento vigente, che determinava le tariffe in funzione dei consumi medi annui per ogni località servita (il cosiddetto "sventagliamento"). Tale meccanismo risultava infatti incompatibile con l'apertura del mercato e la nascita di nuovi operatori, in quanto prevedeva che gli utenti di zone a elevati consumi, tipicamente dislocati nelle aree più fredde del paese, pagassero per il servizio tariffe più alte dei costi unitari a essi afferenti, mentre accadeva il contrario nelle zone a basso livello di consumo, tipicamente dislocate nel Sud Italia. Pertanto, in luogo di un unico valore della componente transitoria CMP, seppure articolato per ambito tariffario (come era previsto dalla delibera n. 237/00), il provvedimento ha individuato tre componenti: il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, la componente tariffaria del trasporto e quella dello stoccaggio.

Il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso è calcolato come differenza tra il valore medio nazionale della componente materia prima e la quota a copertura dei costi medi di trasporto e stoccaggio, calcolata con riferimento al costo medio di trasporto e stoccaggio dell'anno termico 2001/02. Al valore derivante da tale differenza deve essere poi sottratto uno sconto a favore dei clienti finali in modo da trasferire loro parte della riduzione del prezzo verificatasi grazie all'avvio della competizione.

Per il calcolo della componente di trasporto QT l'Autorità ha utilizzato una formulazione semplificata e ha individuato nella maggiore impresa di trasporto, Snam Rete Gas, il soggetto responsabile per il calcolo e la pubblicazione della quota di costo del trasporto. Ciò al fine di garantire la corretta applicazione della complessa metodologia di calcolo e la disponibilità di informazioni trasparenti e facilmente accessibili a tutti, precondizione per lo sviluppo della concorrenza tra operatori.

La componente tariffaria dello stoccaggio QS è calcolata con riferimento alle

tariffe di stoccaggio determinate ai sensi della delibera n. 26/02.
Le metodologie utilizzate per il calcolo delle componenti menzionate permettono, da un lato, di trasferire al cliente finale la riduzione delle tariffe di trasporto e stoccaggio intervenuta tra il 2001 e il 2003, dall'altro, di mantenere evidenza della quota di costo relativa ai medesimi servizi.
Come detto, la necessità di favorire il confronto concorrenziale tra gli operatori su tutto il territorio nazionale ha portato alla rimozione del meccanismo dello "sventagliamento". Tuttavia, una sua rimozione immediata e non graduale poteva ingenerare negli ambiti caratterizzati da bassi consumi medi:

- un significativo aumento delle condizioni economiche praticate ai clienti finali;
- un progressivo sottoutilizzo delle infrastrutture del gas, realizzate in molti casi con finanziamenti pubblici, nonché una progressiva sostituzione della materia prima gas con altre fonti energetiche, con potenziali effetti distorsivi nell'uso efficiente del sistema gas ed energetico nel suo complesso;
- un disincentivo per i nuovi operatori a esercitare, nei sopra detti ambiti, la propria attività di vendita al cliente finale, con conseguente ostacolo alla realizzazione di un effettivo contesto concorrenziale.

Per evitare simili conseguenze è stato previsto, in conformità al disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, un sistema di compensazione che garantisca negli ambiti a elevati costi unitari un graduale impatto degli effetti derivanti dall'applicazione delle nuove condizioni economiche. Tali ambiti potranno usufruire della compensazione per un periodo transitorio predefinito che scade il 30 settembre 2006.
Al fine della gestione dei versamenti relativi al sistema di compensazione, l'Autorità si avvale della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stante la consolidata esperienza da questa maturata nella gestione delle procedure di riscossione ed erogazione dei contributi nel settore dell'energia elettrica e recentemente anche nel settore del gas, istituendo un apposito conto presso la medesima Cassa.
Per quanto riguarda la fase della vendita al dettaglio, è stata introdotta una modalità di calcolo della quota per la vendita al dettaglio, che tenga conto dei costi fissi sostenuti dagli esercenti per i clienti finali con consumi annuali fino a 20 GJ, derivanti dall'adempimento degli obblighi stabiliti dalla delibera 18 ottobre 2001, n. 229. A tal fine è stato necessario lasciare liberi gli esercenti di articolare la quota per la vendita al dettaglio per i clienti con consumi più bassi, prevedendo limiti massimi all'aumento percentuale di tale quota.
Complessivamente, la soluzione adottata ha l'effetto di fornire un primo segnale di costo al mercato e, al contempo, smorzare l'aumento delle tariffe per i clienti appartenenti alle fasce di consumo più basse; per le fasce più alte si la-

scia invece alla concorrenza il compito di far diminuire i prezzi secondo le attese. L'Autorità ritiene infatti che esistono anche per la fase di vendita al dettaglio possibilità di economie di scala e di varietà che consentano un'ulteriore riduzione dei costi. Gli interventi del nuovo provvedimento hanno portato infatti a una riduzione della tariffa media nazionale di circa 0,77 c€/m^3 (-2,3 per cento). Per il cliente medio con un consumo di 1 400 m^3 annui ciò si traduce in un risparmio annuo di 12,94 € (comprese le imposte). L'applicazione del nuovo ordinamento, in presenza del meccanismo di compensazione adottato dalla delibera, evidenzia, rispetto ai valori oggi riconosciuti di CMP, una riduzione media stimabile in circa 1,18 c€/m^3 per più o meno l'80 per cento dei volumi venduti ai clienti finali e un aumento medio pari a circa 0,89 c€/m^3 per il rimanente 20 per cento. I casi di incremento di spesa, riguardando le zone caratterizzate da bassi consumi, incidono comunque su utenti contraddistinti da livelli di spesa media per il gas piuttosto contenuti. Gli aumenti sono stati in gran parte compensati dalla riduzione del prezzo della materia prima verificatasi con decorrenza 1 gennaio 2004.

Naturalmente l'obbligo di offrire condizioni economiche determinate sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità deve essere inquadrato in un processo transitorio, fintanto che non si realizzino condizioni concorrenziali sul mercato. Conseguentemente, l'Autorità, entro il 31 luglio 2005, verificherà gli effetti sul mercato dell'applicazione dei criteri individuati, al fine di poterli eventualmente modificare o revocare. In virtù di queste considerazioni il provvedimento stesso richiede che vengano comunicate all'Autorità alcune informazioni chiave, necessarie per assicurarsi che gli operatori rispettino i vincoli e le prescrizioni imposti dalla delibera. Per la comunicazione di tali informazioni l'Autorità ha predisposto un apposito sistema sul proprio sito Internet (sistema di accreditamento e comunicazione dati).

Aggiornamenti trimestrali

La delibera dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195, ha modificato il metodo di calcolo per l'aggiornamento delle tariffe del gas che recepiscono le variazioni dei prezzi internazionali dei combustibili e delle materie prime. In particolare, per il gas naturale, è stata cambiata la periodicità di aggiornamento che è passata da bimestrale a trimestrale, estendendo inoltre il periodo di riferimento per la rilevazione delle variazioni dei prezzi dei combustibili sui mercati internazionali da 6 a 9 mesi. Anche per i GPL e gli altri gas la periodicità dell'aggiornamento è diventata trimestrale, mentre il periodo di riferimento delle variazioni delle quotazioni internazionali è passato da 2 a 3 mesi.

Nel corso del 2003 e nei primi mesi del 2004 si sono registrate le variazioni tariffarie esposte nella tavola 5.13.

TAV. 5.13 VARIAZIONI TARIFFARIE PER L'ANNO 2003 E PER IL PRIMO TRIMESTRE 2004

DELIBERAZIONI AUTORITÀ	DECORRENZA	GAS NATURALE[A]		GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO[A]	
		c€/MJ	c€/m³	c€/MJ	c€/m³
23 dicembre 2002, n. 229	1 gennaio 2003	0,0277	1,0670	0,1229	12,2986
24 marzo 2003, n. 24	1 aprile 2003	0,0211	0,8128	0,1148	11,4880
26 giugno 2003, n. 69	1 luglio 2003	----	----	-0,2659	-26,6086
24 settembre 2003, n. 110	1 ottobre 2003	----	----	0,0332	3,3223
23 dicembre 2003, n. 160	1 gennaio 2004	-0,0309	-1,1903	----	----
26 marzo 2004, n. 45	1 aprile 2004	----	----	0,0359	3,5925

(A) Sono stati assunti:
- M, coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica, pari a 1;
- potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/m³ (9 200 kcal/m³) per il gas naturale e 100,07 MJ/m³ (23 900 kcal/m³) per il GPL.

PREZZI E TARIFFE DEL GAS

L'andamento degli indici Istat

Nel luglio del 2002 il prezzo del gas naturale per le famiglie italiane (che comprende il gas impiegato per riscaldamento, per cottura cibi e produzione di acqua calda, distribuito a mezzo rete urbana o in bombole), rilevato dall'Istat[4], ha invertito il *trend* di discesa che aveva caratterizzato la prima parte dell'anno (Tav. 5.14). Nella seconda parte del 2002 la tendenza al rialzo è stata tuttavia mitigata dal provvedimento di blocco tariffario deciso dal Governo mediante il decreto legge 4 settembre 2002, n. 193 (convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238).

L'anno 2003 si è aperto con nuovi rincari: il tasso di crescita ha pertanto registrato un massimo (7,6 per cento) nel mese di giugno rispetto al mese corrispondente del 2002, per poi stabilizzarsi sul 6,4 per cento nell'ultimo trimestre dell'anno. A dicembre il prezzo è tornato sul livello di due anni prima. Valutando i dati in media d'anno, nel 2003 il prezzo del gas ha più che recuperato il calo di circa 5 punti percentuali realizzato nell'anno precedente. In termini reali l'aumento è stato pari al 2,4 per cento per effetto dell'andamento dell'indice generale dei prezzi al consumo che ha messo a segno nel 2003 un incremento del 2,6 per cento.

4 Nell'ambito del paniere nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, l'Istat rileva mensilmente il prezzo del gas all'interno della categoria "Spesa per l'abitazione".

TAV. 5.14 **INDICI MENSILI ISTAT DEI PREZZI DEL GAS**

Numeri indice 1995=100 e variazioni percentuali

	2002				2003			
MESI	PREZZO NOMINALE	var. % 2002/ 2001	PREZZO REALE(A)	var. % 2002/ 2001	PREZZO NOMINALE	var. % 2003/ 2002	PREZZO REALE(A)	var. % 2003/ 2002
Gennaio	124,7	-3,5	106,3	-5,7	123,4	-1,0	102,3	-3,8
Febbraio	124,7	-3,9	105,8	-6,3	124,6	-0,1	103,1	-2,5
Marzo	122,8	-5,6	104,1	-7,9	125,0	1,8	103,1	-0,9
Aprile	120,7	-7,3	101,9	-9,5	128,2	6,2	105,6	3,6
Maggio	119,4	-6,4	100,6	-8,6	128,4	7,5	105,5	4,9
Giugno	119,3	-6,3	100,5	-8,3	128,4	7,6	105,4	4,9
Luglio	120,3	-3,8	101,2	-6,0	128,6	6,9	105,4	4,2
Agosto	120,3	-3,7	101,0	-6,0	128,5	6,8	105,1	4,0
Settembre	120,7	-3,3	101,2	-5,7	128,8	6,7	105,1	3,9
Ottobre	121,0	-3,0	101,2	-5,6	128,7	6,4	105,0	3,8
Novembre	121,1	-5,2	100,9	-7,8	128,8	6,4	104,8	3,8
Dicembre	121,2	-5,3	100,9	-7,9	129,0	6,4	104,9	3,9
Media annua	**121,4**	**-4,8**	**102,1**	**-7,1**	**127,5**	**5,1**	**104,6**	**2,4**

(A) Rapporto percentuale tra l'indice di prezzo del gas e l'indice generale (esclusi i tabacchi).

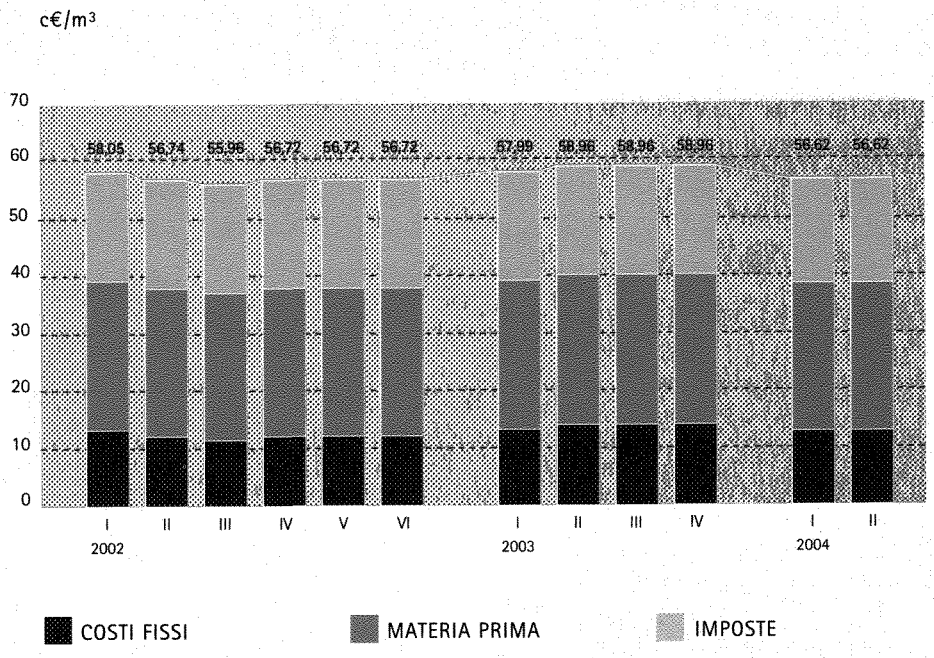
Fonte: Elaborazioni su dati Istat, numeri indice per l'intera collettività – indici nazionali.

Tariffa media nazionale di riferimento del gas

I dati dell'Istat trovano conferma nella tariffa media nazionale pubblicata dall'Autorità con riferimento ai piccoli consumatori che utilizzano meno di 200 000 m^3 all'anno (Fig. 5.11). Gli aumenti dei prezzi internazionali dei prodotti energetici hanno spinto al rialzo la tariffa nel primo e nel secondo trimestre del 2003. Nella seconda metà dell'anno il prezzo del metano è rimasto stabile per poi registrare una flessione all'inizio del 2004. Sull'andamento hanno influito sia il nuovo meccanismo di indicizzazione messo a punto dall'Autorità nel novembre 2002, che ha disposto la periodicità di aggiornamento trimestrale, anziché bimestrale e il calcolo delle variazioni sulla media dei prezzi internazionali degli ultimi nove mesi anziché degli ultimi sei mesi, sia il progressivo apprezzamento del tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro che ha caratterizzato tutto il 2003 e i primi mesi del 2004.

Con la delibera n. 138/03, l'Autorità ha definito il prezzo che le società di vendita di gas sono tenute obbligatoriamente a offrire dall'1 gennaio 2004, accanto a proprie diverse condizioni, ai piccoli consumatori del commercio, dell'arti-

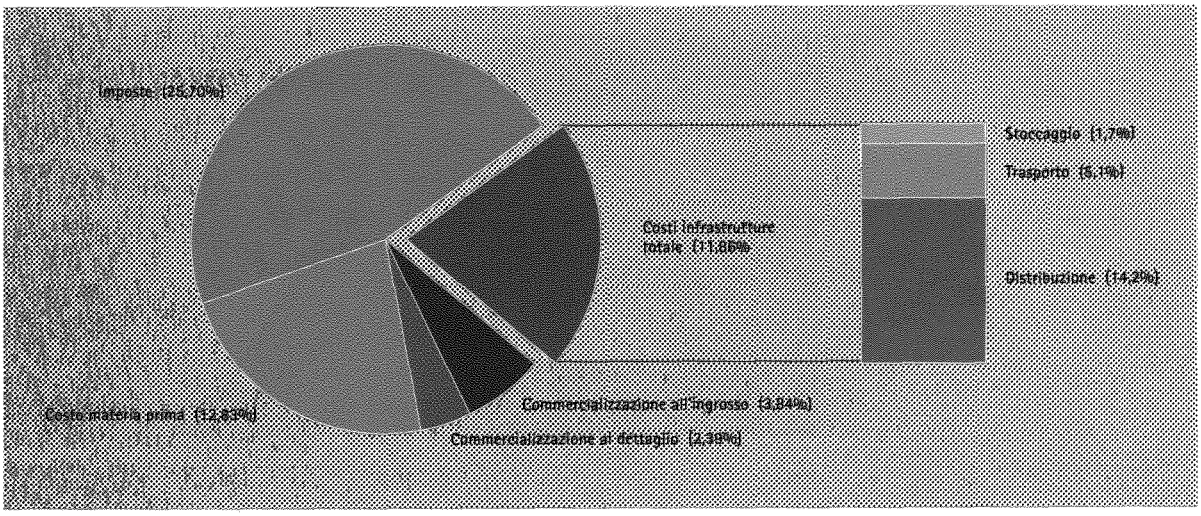
FIG. 5.11 **COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA MEDIA NAZIONALE DI RIFERIMENTO DEL GAS NATURALE NEGLI ULTIMI DUE ANNI**



gianato e del settore domestico. Il provvedimento ha completato la riforma delle tariffe del gas, avviata nel 2000, che ha permesso di definire le varie voci di costo associate alle principali attività che compongono il servizio del gas: approvvigionamento, trasporto, stoccaggio, distribuzione e commercializzazione. All'inizio del secondo trimestre 2004 la tariffa media di riferimento per i piccoli consumatori risulta pari a 56,62 c€/m^3 al lordo dell'imposte. La sua composizione percentuale è illustrata nella figura 5.12.

Le imposte (imposta sul consumo, addizione regionale e IVA) rappresentano circa il 50 per cento della tariffa mentre le componenti a copertura dei costi infrastrutturali incidono per circa un quinto sul valore complessivo e risultano pari a 11,86 c€/m^3 di cui 0,95 c€/m^3 per la voce stoccaggio, 2,87 c€/m^3 per la voce trasporto sulla rete ad alta pressione e 8,04 c€/m^3 per la voce distribuzione sulle reti locali e cittadine. I costi di commercializzazione, pari a circa l'11 per cento della tariffa, comprendono sia i costi di commercializzazione all'ingrosso, per 3,84 c€/m^3, sia i costi di commercializzazione al dettaglio, per 2,39 c€/m^3. I costi connessi con l'attività di misura sono inclusi nella componente a copertura dei costi di distribuzione con esclusione della lettura dei dati che è invece compresa nei costi di commercializzazione al dettaglio. La componente relativa ai costi di approvvigionamento della materia prima, la cui incidenza è scesa di un punto percentuale rispetto all'aprile 2003, è pari a 12,83 c€/m^3.

FIG. 5.12 COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA TARIFFA MEDIA NAZIONALE DI RIFERIMENTO DEL GAS NATURALE (TARIFFA DI RIFERIMENTO PER CONSUMI INFERIORI A 200 000 m^3 ANNUI) ALL'1 APRILE 2004



Le aliquote dell'imposta di consumo sulle forniture di gas per l'anno 2004 (Tav. 5.15) sono state fissate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004 ed espresse in euro per 1 000 metri cubi. Rispetto a quelle in vigore per l'anno 2003, che erano state definite in euro per metro cubo nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, si registra un aumento dell'1,9 per cento a carico dell'accisa "per altri usi civili", quella cioè applicabile agli usi per riscaldamento individuale oltre i 250 m^3/anno, per riscaldamento centralizzato, per usi artigianali e commerciali. L'aliquota, associata alle vecchie tipologie di usi T2 con consumi superiori a 250 m^3/anno e T3, passa infatti da 0,17 €/m^3 a 0,1732 €/m^3.

INFORMAZIONI AL MERCATO

0Pubblicazione delle proposte tariffarie delle aziende di distribuzione

Al fine di garantire la massima trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi, come previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (art. 2, comma 12, lettera l), l'Autorità provvede alla pubblicazione sul proprio sito Internet delle proposte tariffarie delle aziende di distribuzione che sono state approvate. Sono pubblicati i dati fondamentali della struttura tariffaria, ossia la quota fissa per capacità conferita per i clienti con consumo superiore ai 200 000 m^3/anno (espressa in €/anno/m^3/giorno) e l'articolazione degli scaglioni di

TAV. 5.15 **IMPOSTE SUL GAS**

c€/m³; aliquote percentuali in vigore nel 2004

TARIFFA	T1	T2		T3	T4
USO	COTTURA E ACQUA CALDA	RISCALDAMENTO INDIVIDUALE		RISC. CENTR. USI ARTIG. E COMM.	USI INDUSTRIALI
CONSUMO		<250 m³/a	>250 m³/a		
IMPOSTE		**<250 m³/a**	**>250 m³/a**		
Imposta di consumo					
Normale	4,00	4,00	17,00	17,00	1,25
Località ex Cassa del Mezzogiorno	3,87	3,87	12,42	12,42	1,25
Addizionale regionale(A)					
Piemonte	2,00	2,00	2,58	2,58	0,62
Lombardia(B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veneto	0,52	0,52	1,29	1,29	0,62
Liguria(C)	2,00	2,00	2,58	2,58	0,62
Emilia Romagna	2,00	2,00	3,10	3,10	0,62
Toscana	2,00	2,00	2,60	2,60	0,60
Umbria	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Marche	1,55	1,55	1,55	0,62	0,62
Lazio	2,00(D)	2,00(D)	3,10	3,10	0,62
Abruzzo	1,93	1,93	2,58	2,58	0,62
Molise	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Campania	1,93	1,93	2,58	2,58	0,52
Puglia	1,93	1,93	2,58	2,58	0,62
Basilicata	1,93	1,93	2,58	2,58	0,62
Calabria	1,93	1,93	2,58	2,58	0,62
Aliquota IVA (%)	**10**	**20**	**20**	**20**	**20**

(A) Le Regioni a statuto speciale hanno posto l'addizionale regionale pari a zero.
(B) A decorrere dall'1 gennaio 2002 non è più dovuta (art. 1, comma 10, legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27).
(C) Aliquota ridotta a 1,55 per i comuni appartenenti alla fascia climatica "E" e a 1,03 per quelli nella fascia "F".
(D) Aliquota ridotta a 1,57 nelle località che ricadono nell'ex area della Cassa del Mezzogiorno. Si tratta delle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; delle province di: Frosinone, Latina; di alcuni comuni della provincia di Roma compresi nel comprensorio di bonifica di Latina; di comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale; di alcuni comuni della provincia di Ascoli Piceno inclusi nel territorio di bonifica del Tronto; delle isole d'Elba, del Giglio e Capraia.

consumo con le relative quote fisse (espresse in €/cliente anno) e variabili (espresse in €cent/MJ e €cent/m³). Gli utenti possono accedere ai dati di loro interesse tramite una ricerca che può essere fatta sia per località sia per azienda e hanno anche la possibilità di scaricare le tariffe in formato Excel.

Imprese di vendita di gas naturale: sistema di accreditamento e comunicazione dei dati

Gli esercenti l'attività di vendita di gas naturale sono tenuti a inviare all'Autorità, entro il 29 febbraio 2004, le condizioni economiche di fornitura del gas in vigore dall'1 gennaio 2004 applicando i criteri stabiliti dalla delibera n. 138/03.

Per favorire la tempestività nella comunicazione dei dati e facilitare il compito di trasmissione degli stessi da parte delle imprese di vendita, l'Autorità ha predisposto un sistema per l'invio telematico dei dati con l'accreditamento diretto di ogni venditore tramite Internet. Il sistema telematico verrà utilizzato dai venditori accreditati anche per i successivi invii relativi alle condizioni di fornitura del gas previsti dalla delibera n. 138/03.

Per facilitare le operazioni di accreditamento sono state predisposte alcune istruzioni operative che accompagnino l'esercente al corretto inserimento dei dati.

Al fine di rendere possibile le comparazioni delle condizioni economiche e la conseguente scelta del fornitore di gas naturale l'Autorità provvederà a garantire adeguata informazione sui prezzi di vendita tramite la pubblicazione sul proprio sito Internet.